



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 5

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 3/11/2021

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 19 novembre 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Alessandro Avagliano	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 10/11/2021 dell'ASD Pedemontana Livenza Rugby, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FVG, Comunicato GST Serie C 03 del 4/11/2021, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, fissata in data 31.10.2021 ma non svoltasi, tra Venjulia Rugby Trieste ASD e ASD Pedemontana Livenza Rugby, ha dichiarato la reclamante perdente con il risultato di 20-0 comminandole altresì 4 punti di penalizzazione, la multa di € 500,00, oltre il rimborso di eventuali spese a favore dell'altra squadra nonché le spese arbitrali e organizzative per l'infrazione di cui all'art. 16 lett. b), 24 primo comma e 25 primo comma lett. a) del Regolamento Attività Sportiva; dell'art. 29 primo comma lett. e) del Regolamento di Giustizia Sportiva; del punto 11 lett. b) della Circolare Informativa stagione sportiva 2020-2021 (pag. 96) e del Comunicato federale n. 3 stagione sportiva 2020-2021 Settore Tecnico (pag. 3 'Deroga sanzione amministrativa per gara persa);

FATTO

La sanzione del Giudice Sportivo, di cui in epigrafe, è stata comminata a seguito del mancato svolgimento della gara fissata in data 31.10.2021 (domenica), tra Venjulia Rugby Trieste ASD - ASD Pedemontana Livenza Rugby. In particolare, la Società ospitata non si è presentata sul campo "Ervatti" per lo svolgimento della gara sopra menzionata poiché dichiarava che alcuni atleti appartenenti all'elenco del gruppo squadra risultavano essere positivi al Covid-19.

Contro tale provvedimento sanzionatorio, in data 09.11.2021, il Sig. Carlo Pellegrini, Presidente della Società ASD Pedemontana Livenza Rugby, proponeva reclamo alla Corte Sportiva d'Appello.

In particolare, il Presidente di tale Società, nelle sue argomentazioni, sosteneva che il venerdì

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

prima della gara veniva fatto il tampone, come da prassi, a tutta la squadra e nessuno risultava positivo. Il sabato giungeva la notizia che l'allenatore era risultato positivo e al raduno pre-gara della domenica mattina, poiché un'atleta accusava di non sentirsi bene, venivano fatti ulteriori tamponi rapidi a seguito dei quali tre atleti risultavano positivi. Al riguardo, si allegavano certificati di positività al virus. Inoltre, veniva allertato sia il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che il Presidente della Società Venjulia Rugby.

Per questi motivi la Società reclamante chiedeva che venisse annullata la sentenza oggi impugnata o in alternativa l'annullamento della sanzione di € 500,00 e dei 4 punti di penalizzazione, lasciando la perdita a tavolino della partita non disputata, comminata dal Giudice Sportivo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 15.11.2021 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 19.11.2021, disponendo la trasmissione del reclamo *de quo* alla Procura federale.

Alla suddetta camera di consiglio, per l'associazione reclamante comparivano il dirigente Sig. Francesco Miorin e il Presidente Sig. Carlo Pellegrini, il quale, dopo aver illustrato i motivi del proprio reclamo al quale integralmente di riportava, chiedeva a questa Corte l'accoglimento dello stesso.

Era presente, altresì, il Procuratore federale, il quale, ritenendo veritiero quanto esposto dalla associazione reclamante ed evidenziando che, nonostante la situazione di emergenza che si era creata nell'occasione, la stessa aveva provveduto a fare quanto necessario, chiedeva l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione

MOTIVI

Nonostante la ASD Pedemonte Livenza Rugby abbia apparentemente violato l'art. 24 comma 1 del Regolamento Attività Sportiva, l'art. 29 comma e) del Regolamento di Giustizia, il punto 11 lett. b) della Circolare Informativa stagione sportiva 2020-2021 e il Comunicato federale n. 3 stagione sportiva 2020-2021, giova ricordare che l'art. 5 del Regolamento di Giustizia prevede le cause di esclusione della punibilità che sono: la causa di forza maggiore, l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere o lo stato di necessità.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nel caso di specie, occorre considerare che, a seguito di test precauzionale effettuato nel corso della settimana, il sabato giungeva notizia che l'allenatore del sodalizio risultava positivo al Covid-19, e che la mattina della domenica, giorno in cui si sarebbe dovuta disputare la gara oggetto di reclamo, un giocatore della Pedemontana Livenza Rugby manifestava dei sintomi che inducevano l'associazione reclamante ad effettuare dei tamponi rapidi a tutti i partecipanti alla trasferta.

L'associazione afferma che l'esito dei tamponi dava tre giocatori positivi e, comunque, di almeno di uno di questi è stato prodotto l'esito positivo del tampone effettuato il giorno stesso, 31 ottobre 2021, presso un laboratorio di Azzano Decimo (PN), mentre degli altri due sono stati depositati due referti con esito positivo in data 4/11/2021, comunque compatibili con un'affezione in atto il 31/10/2021.

Si rileva, inoltre, che il sodalizio reclamante, in ragione della positività di alcuni suoi giocatori si è subito attivato e ha avvertito sia il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, sia il Presidente della Venjulia Rugby Trieste, società ospitante la gara, comunicando che a causa della situazione creatasi la squadra non si sarebbe presentata per disputare la partita programmata.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, è stato sentito il Presidente dell'ASD Venjulia Rugby Trieste, Sig. Maurizio Boz, il quale ha confermato che alle ore 12,00 circa del 31/10/2021 è stato contattato dell'associazione reclamante che lo avvisava che non si sarebbero presentati al campo per disputare la gara a causa della riscontrata positività al Covid-19 di alcuni loro giocatori.

Appare evidente che nel caso di specie è stata dimostrata l'esistenza di una causa di forza maggiore, la patologia del Covid-19 contratta da alcuni giocatori del sodalizio reclamante, che ha indotto il Presidente della ASD Pedemonte Livenza Rugby a rinunciare la gara in programma per prevenire e soprattutto evitare l'insorgere di un possibile focolaio da Covid-19 che avrebbe avuto conseguenze ben peggiori sui due sodalizi interessati rispetto al mancato svolgimento di una gara. La stessa associazione, inoltre, una volta accertata la positività al Covid-19 di alcuni suoi giocatori, si è subito premurata di avvertire il sodalizio ospitante che non si sarebbe potuto presentare al campo.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio osserva che nel caso di specie, oltre ad essere stata riscontrata una comprovata causa di esclusione della punibilità, data dalla causa di forza maggiore determinata dalla patologia Covid-19 che ha colpito nell'imminenza della gara alcuni giocatori dell'ASD reclamante, non può nel contempo esimersi dal considerare che, comunque, si è in presenza di un interesse sicuramente di rango superiore a quello previsto dall'esercizio dell'attività sportiva in senso stretto. Si tratta del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, il quale trova, in questo momento storico, una posizione di assoluta priorità rispetto ad ogni altro interesse in gioco.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Corte, ritiene che la condotta posta in essere dalla ASD Pedemontana Livenza Rugby, nella persona del suo Presidente il Sig. Carlo Pellegrini, non costituisce violazione della normativa sopra richiamata.

P.Q.M.

- visti gli artt. 5, 29 primo comma, lett. e), 40 e 61, del Regolamento di Giustizia Sportiva, gli artt. 16 lett. b), 24 primo comma, e 25 primo comma lett. a) del Regolamento Attività Sportiva, nonché il punto 11 lett. b) della Circolare Informativa stagione sportiva 2020-2021 e il Comunicato federale n. 3 stagione sportiva 2020-2021 Settore Tecnico;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato regionale FVG nel Comunicato GST Serie C 03 del 4/11/2021, Campionato di Serie C, pubblicata in pari data, nei confronti della ASD Pedemontana Livenza Rugby;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Dispone altresì la trasmissione della decisione alla Commissione Organizzatrice Gare e al Giudice Sportivo Territoriale competente per la riprogrammazione della gara oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 16, comma 3, Regolamento Attività Sportiva.

Roma, 19 novembre – 3 dicembre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)